

Codice scheda: ASC A4530503

Luogo e data: - 24/04/1901

Autore: RUA MICHELE

Destinatario: LEONE XIII

Classificazione: Rua: Corrispondenza con S.Sede

Tipo documento e supporto: Questionario, inchiesta - Stampa tipografica

Autenticità: Firma autografa

Contenuto: Quesiti intorno al decreto 24 aprile 1901 e soluzione (in latino) data dal Can. Mancini della S. Congregazione della S.R.U.I.

## QUESITI

INTORNO AL DECRETO 24 APRILE 1901

### e SOLUZIONE

data dalla S. Congreg. della S. R. U. I.

#### BEATISSIMO PADRE,

Il sacerdote Michele Rua, Superiore della Pia Società di S. Francesco di Sales, prostrato al bacio del s. piede, espone umilmente quanto segue.

Con decreto della S. R. ed U. Inquisizione in data del 24 aprile 1901 si applica ed estende a tutta la Pia Società Salesiana il decreto della medesima Congregazione emanato il 5 luglio 1899 per la città di Roma, col quale viene inibito ai superiori di Comunità, Seminarii e Collegii di ricevere le confessioni degli alunni dimoranti nella stessa casa. Ora per seguire l'accennato decreto secondo la mente di V. S., implora una risposta sopra alcuni dubbii, che possono sorgere.

È da premettere che l'ordine gerarchico nella Società Salesiana è questo: Il Rettor maggiore coadiuvato da sei Assistenti, che con lui formano il Capitolo Superiore, governa tutta la

3

7° Nelle case incipienti e specialmente nelle lontane missioni avviene che si trovano uno o due Sacerdoti, dei quali l'uno sarà Superiore e l'altro al bisogno ne fa le veci, nè si ha comodità di avere altri confessori a cagion delle distanze o per altri motivi. In questo caso possono i suddetti prestarsi ad ascoltare le confessioni dei confratelli ed alunni?

8° A favorir la pietà vi è uso nelle Case, che qualche confessore sia ogni giorno durante la messa della Comunità a disposizione di quelli che lo desiderano, e potendo facilmente accadere che il confessore ordinario, massime se esterno, non voglia assumersi tale onere, può in mancanza d'altri prestarsi il Direttore della Casa, o chi ne fa le veci?

9° Avvicinandosi la chiusura dell'anno scolastico e dovendosi radunare nel prossimo settembre il Capitolo Generale della Pia Società, prescritto dalle Costituzioni, si può differire a quell'epoca la pubblicazione del suddetto Decreto della S. R. ed U. Inquisizione e la conseguente sua applicazione?

10° Perchè il Decreto in parola venga portato a conoscenza di tutti i confratelli professi, come vien prescritto, basta che il Rettor Maggiore ne comunichi integralmente la sostanza con lettera speciale da leggersi in ogni casa a tutti i confratelli, a ciò radunati, e che il Testo del Decreto venga letto nel prossimo Capitolo Generale ed in seguito in ogni Capitolo Generale avvenire, il qual Capitolo Generale si deve radunare ogni tre anni?

11° Può il Maestro dei novizii ascoltare le confessioni dei novizii stessi?

Che della grazia ecc.

2

Società, ed è Rettore della Casa di sua residenza. Le diverse Case sono raggruppate in Province col nome di Ispettorie, cui è preposto un Ispettore, il quale è allo stesso tempo Rettore della Casa in cui risiede. In ogni e singola Casa poi vi è il Direttore, che ha cura diretta dell'andamento della medesima, coadiuvato da alcuni soci col nome di prefetto, economo, catechista ecc.

Ciò premesso:

1° Possono il Rettor Maggiore, i Membri del Capitolo Superiore ricevere le confessioni dei Confratelli nelle Case della Società, gli Ispettori in quelle dell'Ispettoria, e il Direttore nella propria casa?

2° Possono il Rettor Maggiore e l'Ispettore confessare gli alunni delle Case di loro residenza?

3° Possono il Rettor Maggiore, i membri del Capitolo Superiore e l'Ispettore udire le confessioni degli alunni delle Case, in cui non risiedono e dove non hanno parte nella direzione dei medesimi?

4° Possono gli assistenti del Rettor Maggiore confessare gli alunni delle Case dove dimorano, stante che non esercitano verso di essi alcuna azione direttiva?

5° Possono nelle singole Case essere confessori dei confratelli e degli alunni quei Sacerdoti, che coadiuvano il Direttore nell'insegnamento o in altro, ma non hanno ingerenza disciplinare verso gli alunni, nè voce nell'ammettere i confratelli alle S. Ordinanze o alla professione?

6° Si devono considerare come sudditi anche gli alunni esterni, che frequentano le scuole, e quei giovanetti del popolo, che intervengono alle congregazioni festive, ricreatori ecc.?

Feria IV. 21 Augusti 1901.

In Congregatione Generali habita ab E. mis ac R. mis DD. Card. Gen. Inquisitoribus, propositis suprascriptis dubiis, prae habitoque RR. DD. Consultorum S. O. voto, iidem Emi Dni respondendum censuerunt: Ad I. II. III et IV. *Negative*; Ad V. *Affirmative*; Ad VI. *Negative*; Ad VII. *standum decreto*; et in casu, quo praeter superiorem aut superiores nullus adsit in domo confessarius, omnis sacerdos jurisdictionem ab Episcopo habens idoneus reputandus est ad sacramentales confessiones excipiendas; Ad VIII. *standum decreto*; Ad IX. *Negative*; Ad X. *Negative, sed standum decreto*; Ad XI. *Posse, dummodo non sit superior; abstineat a voto quando agitur de promotione ad ordines; et saltem sexies in anno detur novitiis confessarius extraordinarius.*

In sequenti vero feria VI, die 23 ejusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Commissionario S. O. impertita, SS. mus D. N. D. Leo Div. Prov. PP. XIII, habita de omnibus relatione, responsiones Eminentissimorum Patrum adprobavit.

I. Can. MANCINI S. R. et U. I. Notarius.